

**COMUNE DI BOLOGNA**  
**ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI**

=====

**CONTRATTO DI FORNITURA IN CONTO VENDITA PER LA  
COMMERCIALIZZAZIONE DI MERCHANDISING PRESSO I  
BOOKSHOP DEL MAMBO, DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E  
DEL MUSEO DELLA MUSICA**

In attuazione della determinazione dirigenziale PG n. .... /2021

**TRA**

Istituzione Bologna Musei Bologna, (di seguito denominata Istituzione o genericamente Parte), C.F. e P.I. 01232710374, rappresentata dal Direttore Maurizio Ferretti, domiciliato per la sua carica in via Don Minzoni 14, 40121 Bologna

e

TreEffe srl, depositaria del marchio Gruppo Monti Salute Più (di seguito denominato Gruppo Monti o genericamente Parte) C.F. e P. IVA 04045610377 rappresentata dal Presidente Federico Monti presso la sede legale in via Irnerio 12/2 Bologna

**Premesso che**

con determinazione dirigenziale P.G. n.292419/2020 le Parti hanno stipulato un accordo di partnership e sponsorizzazione per il sostegno da parte del Gruppo Monti, in occasione dei cinquant'anni di attività, di iniziative di valorizzazione dei musei dell'Istituzione nel 2020 e nel 2021;

l'art.4 del suddetto accordo prevede tra l'altro la distribuzione di merchandising dedicato, prodotto dal Gruppo Monti e affidato all'Istituzione per la vendita presso alcune sedi museali

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art.1**

Con il presente atto si instaura tra le Parti una collaborazione commerciale finalizzata a garantire la fornitura con contratto di conto vendita da parte del Gruppo Monti di merchandising dedicato per la vendita presso i bookshop dell'Istituzione Bologna Musei. Presso la sede del MAMbo la vendita verrà effettuata per il tramite del Concessionario a cui è affidata la gestione del bookshop del Museo; presso le altre sedi museali la vendita verrà effettuata direttamente da personale del Museo.

**Art. 2**

Gruppo Monti si impegna a consegnare presso le sedi museali interessate il materiale di seguito specificato:

- libri di storia cittadini;
- prodotti tessili anche con riproduzione di elementi delle collezioni museali.

L'elenco potrà essere integrato durante il periodo di validità del contratto.

Il merchandising, pur rimanendo di proprietà della Ditta, potrà far parte di un apposito "catalogo/listino" realizzato dal Museo.

#### Art. 3

L'Istituzione si impegna a collocare adeguatamente il materiale nell'ambito dei bookshop museali e a gestirne la commercializzazione; in caso di esaurimento delle scorte provvederà ad avvertire Gruppo Monti, il quale provvederà al rifornimento con tempestività. La fornitura del merchandising verrà effettuata in conto vendita ed è a totale carico del Gruppo Monti ogni aspetto connesso con il trasporto di detto materiale, che dovrà essere consegnato presso le sedi dei bookshop in perfetto stato di conservazione. Nessun onere dovrà risultare in capo all'Istituzione per prodotti che alla consegna dovessero risultare danneggiati o deteriorati.

#### Art.4

L'Istituzione riconosce al Gruppo Monti il diritto di realizzare merchandising che riproduce elementi delle collezioni museali, ad eccezione del contemporaneo; in virtù del rapporto di collaborazione tra le Parti l'Istituzione non pretenderà dal Gruppo Monti l'assolvimento dei diritti di riproduzione. Restano esclusi dall'accordo le immagini di opere di artisti dei quali l'Istituzione non detiene i suddetti diritti di riproduzione.

#### Art. 5

Gruppo Monti si impegna a riconoscere all'Istituzione una percentuale pari al 30% del fatturato ricavato dalle vendite effettuate presso i bookshop dei Musei e al 31% del fatturato ricavato dalle vendite effettuato presso CorrainiMAMbo artbookshop. Con cadenza trimestrale l'Istituzione comunicherà al Gruppo Monti il riepilogo del venduto per la successiva fatturazione.

Nessun onere dovrà in alcun caso risultare in capo all'Istituzione per eventuali prodotti invenduti o resi dagli acquirenti.

#### Art. 6

Il contratto in oggetto avrà inizio a partire dalla data di stipula e scadrà il 31/12/2021. Non potrà essere prorogato oltre la data di scadenza fatta salva la volontà congiunta di entrambe le parti di una proroga che dovrà comunque essere formalizzata per iscritto.

#### Art. 7

Le parti, per giustificato motivo, potranno recedere dal presente contratto mediante preavviso scritto con almeno quindici giorni di anticipo.

#### Art. 8

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna.

Bologna,

Istituzione Bologna Musei  
Il Direttore

TreEffe srl  
Gruppo Monti Salute Più  
Il Presidente

Maurizio Ferretti

Federico Monti

.....

.....